

Regolamento
dell'Organismo di Vigilanza
(D.Lgs. N. 231/01)



Articolo 1 – Scopo e ambito di applicazione

La Fondazione Haydn di Bolzano e Trento (di seguito anche “Fondazione Haydn”) nomina un organo di vigilanza e di controllo (di seguito anche “organismo di vigilanza”) che ha il compito di vigilare sull’efficacia e il rispetto del Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01 „Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, che è stato introdotto dalla Fondazione Haydn con delibera di data 16.12.2019.

L’organismo di vigilanza ha la propria sede presso la sede legale della Fondazione Haydn, in 39100 Bolzano, Via Gilm 1/A.

Il presente regolamento regola il funzionamento e stabilisce i compiti, poteri e responsabilità dell’organo di vigilanza.

Articolo 2 – Struttura e composizione dell’organo di vigilanza

L’organismo di vigilanza è stato identificato in un organismo collegiale che riferisce al Consiglio d’Amministrazione. L’Organismo di Vigilanza nomina fra i suoi membri un presidente, quando a ciò non provveda il Consiglio di Amministrazione in sede di nomina dell’Organismo di Vigilanza nel suo complesso.

Nell’esercizio delle sue funzioni l’organo di vigilanza deve improntarsi ai principi di autonomia ed indipendenza. I membri dell’ODV sono professionisti di comprovata esperienza e competenza sui temi della responsabilità da reato degli enti e possono provenire da un contesto economico, giuridico, di organizzazione aziendale e della consulenza tecnico-culturale e di materia di pubblica amministrazione. Almeno uno dei componenti ha comprovate conoscenze in materia giuridica (prevalentemente in diritto penale) nonché esperienza operativa in ambito ispettivo e consulenziale.

I compiti dell’organo di vigilanza sono svolti indipendentemente da ogni altra funzione.

I componenti dell’organismo di vigilanza devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, onorabilità e professionalità previsti per la carica.

Articolo 3 – Risorse finanziarie

Per lo svolgimento dei propri compiti, l'organo di vigilanza dispone l'utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera di data 16 dicembre 2019 nonché di un'adeguata copertura assicurativa.

Articolo 4 – Durata dell'incarico e sostituzione dell'organismo di vigilanza

I componenti dell'organismo di vigilanza esercitano i poteri e svolgono le funzioni fino allo scadere del Consiglio di Amministrazione.

La revoca dei membri dell'organismo di vigilanza ha luogo se sussiste una giusta causa ed a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione (p.es. perdita dei presupposti di professionalità, onorabilità ed indipendenza; sopravvenire di una causa di incompatibilità). In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro dell'organismo di vigilanza, il Consiglio di Amministrazione prenderà senza indugio le decisioni in ordine alla sua sostituzione. Gli altri membri dell'organismo di vigilanza sono obbligati di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione il verificarsi delle suddette ipotesi.

Articolo 5 – Convocazione dell'organismo di vigilanza

L'organismo di vigilanza si riunisce su richiesta del Presidente dell'organismo o di un componente dell'organismo di vigilanza. L'organismo di vigilanza approva annualmente il calendario delle proprie riunioni, che hanno cadenza trimestrale. La riunione avviene con formale convocazione del Presidente contenente l'indicazione della data, del luogo e dell'ora della riunione e il relativo ordine del giorno. La convocazione deve essere inviata a tutti i membri dell'organismo di vigilanza per iscritto – anche via mail – almeno 5 giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di urgenza l'invio della convocazione avviene un giorno prima della riunione.

In ogni caso la riunione si intende validamente convocata, quando pur in assenza di formale convocazione, vi partecipino tutti i membri del organismo di vigilanza.

Articolo 6 – Decisioni dell’organismo di vigilanza

Le riunioni dell’organismo di vigilanza sono valide con la presenza della maggioranza dei propri componenti. Le decisioni dell’organismo di vigilanza sono valide se adottate con il consenso della maggioranza dei membri dell’organismo di vigilanza. Ciascun membro ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Tutte le attività dell’organismo di vigilanza devono essere documentate in appositi verbali sottoscritti dai membri dell’organismo di vigilanza e conservate presso la sede dell’organismo di vigilanza.

Articolo 7 – Obbligo di riservatezza

I componenti dell’organismo di vigilanza sono tenuti a non divulgare o a utilizzare per scopi diversi da quelli previsti dal Modello, le notizie e/o le informazioni acquisite nell’esercizio delle loro funzioni.

In ogni caso l’organismo di vigilanza tratta ogni informazione o notizia di cui venga in possesso nell’espletamento dell’incarico ricevuto, ai sensi e nel rispetto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR) n. 679/2016 e della normativa nazionale.

Articolo 8 – Compiti e poteri

All’organismo di vigilanza sono attribuiti i seguenti compiti e poteri:

- Vigilanza sul rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello;
- Vigilanza sull’efficacia del Modello in ordine alla prevenzione dei reati in relazione alla concreta struttura aziendale;
- Formulazione di proposte relative alla modifica ed all’adeguamento del Modello in caso di modifiche legislative o di mutamento della situazione aziendale, nonché in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello;
- Effettuare i controlli previsti nel Modello;
- Osservare i processi aziendali di modo da poter adeguare tempestivamente l’elenco delle aree sensibili;
- Effettuare controlli periodici delle aree sensibili e dei relativi processi

ed attività;

- Prendere, in collaborazione con la direzione, iniziative volte a diffondere il Modello ed a favorirne la conoscenza ed il rispetto da parte del personale;
- Raccogliere e approfondire informazioni e segnalazioni relative a condotte o a situazioni di fatto che possano comportare violazioni delle prescrizioni del Modello o la commissione di reati;
- Garantire il coordinamento – anche mediante riunioni periodiche – dei reparti dell’azienda al fine di migliorare la vigilanza su attività e procedure nelle varie aree sensibili;
- Riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione sul rispetto e l’implementazione del Modello;
- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01 garantendo la tutela e la riservatezza del segnalante;
- emanare disposizioni intese a regolare l’attività dell’organismo di vigilanza;
- accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all’organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Articolo 9 – Ausilio di consulenti interni e/o esterni

Nell’esercizio dei propri compiti e nei limiti delle risorse finanziarie, l’organismo di vigilanza può avvalersi dell’operato di consulenti interni (collaboratori dell’amministrazione) e/o esterni.

Articolo 10 – Rapporti tra l’organismo di vigilanza e il responsabile della prevenzione della corruzione

Rispettando la reciproca autonomia, il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza svolge le proprie attività in coordinamento con l’organismo di vigilanza. L’organismo di vigilanza può convocare in

qualsiasi momento il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al fine di essere aggiornato in merito alle attività di presidio e monitoraggio del Piano. Inoltre l'organismo può decidere di invitare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza alle adunanze dell'organismo in cui viene posta all'ordine del giorno la programmazione degli interventi di verifica su aree di rischio rilevanti in merito ai reati contro la pubblica amministrazione.

Articolo 11 – Informazioni e segnalazioni all'organismo di vigilanza

L'organismo di vigilanza è il destinatario delle segnalazioni aventi ad oggetto il funzionamento e l'aggiornamento del Modello ovvero l'adeguatezza dei principi del Codice Etico e delle procedure aziendali, nonché di eventuali comportamenti in violazione degli stessi.

Le segnalazioni possono essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica odv@haydn.it. A predetta casella di posta elettronica spetta l'accesso esclusivamente al Presidente dell'OdV. In via alternativa le segnalazioni possono essere inoltrate a mezzo posta in busta chiusa al seguente indirizzo: Fondazione Haydn, OdV, Via Gilm 1/A 39100 Bolzano.

Devono essere trasmesse immediatamente all'organismo di vigilanza le seguenti informazioni rilevanti:

- provvedimenti e/o notizie da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità;
- notizie relative ad eventuali procedimenti disciplinari ed alle relative sanzioni adottate.

Articolo 12 – Informazioni dell'Organismo di vigilanza nei confronti degli organi societari

L'organismo di vigilanza deve adempiere i seguenti obblighi informativi:

- reporting su base continuativa con il Consiglio di Amministrazione;
- redazione di una relazione annuale sull'attività dell'organismo di

vigilanza al Consiglio di Amministrazione.

La relazione annuale al Consiglio di Amministrazione deve contenere:

- l'attività svolta dall'organismo;
- eventuali segnalazioni all'organismo;
- le azioni correttive e necessarie da apportare per consentire l'adeguatezza e l'effettività del Modello organizzativo.

L'organismo di vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione, al fine di riferire in merito al funzionamento del Modello organizzativo.

Articolo 13 – Modifiche e integrazioni del regolamento

Modifiche e integrazioni del regolamento sono apportate dall'organismo di vigilanza per mezzo di decisioni validamente adottate dallo stesso. Le modifiche entrano in vigore al momento della loro approvazione da parte dell'organismo di vigilanza, successivamente alla quale sono portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 – Approvazione del regolamento

Il presente regolamento è stato approvato dall'organismo di vigilanza al fine di regolamentare il proprio funzionamento in sede della riunione di data 16 dicembre 2019.